

NOTA sintetica su

decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35

“Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento dei tributi degli enti locali”

Per quanto riguarda il pagamento dei debiti della PA, riportiamo sinteticamente che il provvedimento dispone:

1) **l'esclusione dal Patto di Stabilità dei seguenti importi:**

- a) 5 milioni di euro per gli Enti Locali.
- b) 1,4 miliardi per le Regioni;
- c) 500 milioni per le Amministrazioni Centrali.

Per quanto riguarda i Comuni e le Province è prevista la possibilità per gli stessi di procedere al **pagamento immediato** di questi debiti maturati sino al 31 dicembre 2012, nei limiti del 13% delle disponibilità liquide presenti in tesoreria al 31 marzo 2013 e comunque non oltre il 50% degli spazi finanziari che intendono richiedere.

Sempre i Comuni e le Province dovranno comunicare alla Ragioneria dello Stato - entro il 30 aprile - gli spazi finanziari di cui hanno necessità per sostenere i pagamenti. Successivamente, con decreto da emanare - entro il 15 maggio 2013 - il ministero dell'Economia individuerà l'ammontare degli importi dei pagamenti che ogni ente potrà escludere dal patto di stabilità.

2) **tutte le amministrazioni sono chiamate – entro il prossimo 15 settembre – alla ricognizione completa dei debiti commerciali scaduti o in scadenza. A tal fine, è fatto obbligo per le pubbliche amministrazioni di aderire (entro venti giorni) alla piattaforma informatica per la certificazione costituita presso il Dipartimento Generale dello Stato.**

3) **gli Enti Locali che non saranno in grado di saldare i debiti maturati al 31 dicembre 2012 potranno chiedere alla Cassa Depositi e Prestiti, secondo le modalità fissate in un addendum, le anticipazioni di liquidità necessarie che poi dovranno restituire secondo un piano di rate costanti che potrà protrarsi non oltre i 30 anni (l'omessa comunicazione senza giustificato motivo sarà oggetto di sanzioni pecuniarie).**

4) **l'istituzione presso il Ministero dell'Economia di un Fondo con una dotazione complessiva pari a 26 miliardi.**

5) la possibilità di **compensare crediti commerciali certificati con debiti fiscali iscritti a ruolo** viene allargata ai debiti fiscali conseguenti ad atti di deflazione del contenzioso tributario nonché ai debiti fiscali derivanti da definizione agevolata delle sanzioni o da acquiescenza all'atto dell'amministrazione finanziaria.

E' stata, altresì, elevata a decorrere dal 2014, **da 500 mila euro a 700 mila euro** la soglia di compensazione orizzontale prevista dall'articolo 34, comma 1, legge 388/2000 a seguito della quale è possibile procedere alla compensazione tra crediti e debiti d'imposta e previdenziali.

6) con la Legge di Stabilità del 2014 – nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica – potrà essere autorizzato il **pagamento mediante assegnazione di Titoli di Stato** dei debiti delle pubbliche amministrazioni che hanno formato oggetto di cessione da parte dei creditori in favore di banche o intermediari finanziari.